AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO)

Art. 1

Il contributo annuo, concesso all'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, e' elevato da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

Versione in vigore dal 14 agosto 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del contributo ordinario in favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
Estremi	Legge 18 luglio 1964, n. 609
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-contributo-ordinario-in-favore-dell-istituto-nazionale-1964/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it